

- AVV. CRISTIANO DALLA TORRE -

Via Monte Piana, 14 - 31100 Treviso

Telefono e fax 0422 435364 - fax 0422 437657

E.mail avv.c.dallatorre@alice.it PEC cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitrevviso.it
Cassettiera 413

ORIGINALE

14 OTT. 2014
Depositato in cancelleria

TRIBUNALE DI TREVISO
Cancelleria Lavoro

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

* * *

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. E SS.

nonché con istanza per la determinazione delle modalità della

notificazione ex art. 151 C.P.C.

* * *

In favore del Prof. **ALESSANDRO LAURETTA**, nato a Siracusa (SR) in data 17 gennaio 1982 (Codice Fiscale LRT LSN 82A17 I754 U), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Dalla Torre del Foro di Treviso (Codice Fiscale DLL CST 69A07 L407 E) elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso in via Monte Piana n. 14, C.A.P. 31100 - Treviso (TV), in forza di mandato rilasciato a margine del presente atto.

L'Avv. Cristiano Dalla Torre dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 0422 - 437657, ovvero all'indirizzo PEC cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitrevviso.it.

ricorrente

contro

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*,

USRV - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del Direttore Generale *pro tempore*,

UFFICIO XI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TREVISO, in persona del Dirigente *pro tempore*,

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Piazza S. Marco n. 63, C.A.P. 30124 - Venezia (VE)

AVVOCATURA STATO VENEZIA
A 04. NOV. 2014
C AVV.

resistenti

4-11-14

1

lo sottoscritto
ALESSANDRO LAURETTA

informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato,

delega
l'Avv. CRISTIANO

DALLA TORRE

a rappresentarlo e difenderlo anche disgiuntamente nella presente procedura, in ogni suo grado e fase, anche esecutiva, di opposizione e di convalida, con tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, farsi sostituire da altro procuratore e nominare altri procuratori e con espressa facoltà di chiamare in causa terzi ed eleggere nuovo domicilio per mio conto. Conferisce mandato di rappresentarlo in udienza, ai fini della comparizione e dell'interrogatorio attribuendo il potere di conciliare e transigere la controversia, incassare somme e quietanzare per mio conto.

Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presta conseguentemente il consenso al loro trattamento. Prende altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Elegge domicilio presso lo studio dello stesso in via Monte Piana 14, 31100 - Treviso (TV)

Firma

E' autentica

STATE OF TEXAS
COUNTY OF [unclear]
[unclear] [unclear] [unclear]
[unclear] [unclear] [unclear]

nei confronti di

tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale A057 delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù del reinserimento del Prof. Alessandro Laretta nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso, per la classe concorsuale A057 valide per il triennio 2014-2017 – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente

potenziali resistenti

* * *

A. INFATTO

Si premette,

1. Il Prof. Alessandro Laretta era inserito con riserva nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A057 per il biennio 2007-2009.
2. Lo stesso, avendo presentato domanda di aggiornamento, rimaneva inserito, sempre con riserva, nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A057 per il biennio 2009-2011.
3. Per gli aa.ss. 2011-2014 il Prof. Alessandro Laretta non presentava domanda di aggiornamento nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A057 e veniva, pertanto, cancellato.
4. In data 4.6.2013 il ricorrente consegua l'abilitazione nella classe di concorso A057, ragion per cui in data 5.7.2013 chiedeva di essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento per tale classe di concorso (*all.to n. 1*).
5. Con nota prot. n. 6227\C4 del 22.7.2013 il MIUR comunicava di non poter accogliere la domanda di reinserimento alla luce del D.M. 27.6.2013 n.572 (*all.to n. 2*).
6. In data 7.5.2014, nei termini e modi previsti dal D.M. 572\2013, il



ricorrente presentava domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A057 (*all.to n. 3*).

7. A seguito della pubblicazione delle graduatorie aggiornate, il Prof. Lauretta risultava escluso dal reinserimento nella graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A057 (*all.to n. 4*).

8. E invero, l'art. 1-*bis* della legge 4 giugno 2004 n. 143, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

9. Il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, così come i precedenti Decreti n. 44 del 2011 e 42 del 2009, non hanno previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione di precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

10. Tale omissione, che ha determinato l'esclusione del ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014-2017 è del tutto illegittima per le seguenti ragioni.

* * *

B. FUMUS BONI IURIS

VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2004 N. 143 –
ECESSO DI POTERE NELLA SUA FIGURA SINTOMATICA DELLA INGIUSTIZIA
MANIFESTA

11. Il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura, per quanto non previsto, le disposizioni di cui alla

legge n. 143 del 4 giugno 2004, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, la lettera e la *ratio*.

12. La legge n. 143 del 4 giugno 2004, infatti, ha previsto all'art. 1-*bis* che dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

13. La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

14. Tuttavia, secondo l'art. 1-*bis* della legge n. 143 del 4 giugno 2004, tale sanzione non è definitiva in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

*

15. Il mancato reinserimento in graduatoria di tali soggetti è stato motivato dal Ministero convenuto con la trasformazione delle graduatorie da "permanenti" a "ad esaurimento", tuttavia, questa trasformazione appare del tutto inconferente rispetto all'odierno oggetto del giudizio.

16. E, invero l'art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296\2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...) Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in

graduatorie “*ad esaurimento*”.

17. La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da “*permanenti*” a “*ad esaurimento*” per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l’inserimento di nuovi aspiranti prima dell’immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie.

18. La legge, pertanto, si è limitata a riconfermare l’aggiornamento biennale delle graduatorie, precludendo nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano essere penalizzati a tal punto da non poter più essere riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.

19. E, invero, in ossequio al chiaro disposto dell’art. 1 *bis* della legge 4 giugno 2004, n. 143, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007 nel disporre l’aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all’art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

20. Emerge con tutta evidenza, dunque, l’illegittimità, nella parte d’interesse, del Decreto Ministeriale n. 572\2013.

21. E’ coerente allora affermare, quanto al *thema decidendum*, e in coerenza con gli arresti giurisprudenziali del TAR del Lazio e della Corte Costituzionale che “... *la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non può essere piegata – se non sulla base di un’arbitraria estensione del suo significato – al*

punto di coglierne conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali ...” (cfr. TAR Lazio sentenze n. 10809\2008 e n. 10728\2009; Corte Costituzionale n. 41\2011).

*

22. Occorre osservare che, anteriormente al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie relative all'accertamento del diritto a permanere in graduatoria nei confronti di atti di gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento (Cass. civ., sez. un., 16.11.2010-8.2.2011 n. 3032; C.d.S. Ad. Plen. 4.11.2011 n. 11), il giudice amministrativo aveva avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42 del 2009 concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2007/2009 (cfr. TAR Lazio, sez. III-*bis*, 27.5-21.7.2010 n. 27460 – all.to A; sentenza confermata dal Consiglio di Stato, 24.6-14.7.2014 n. 3658 – all.to B).

23. In tali sentenze è stato disposto l'annullamento del D.M. n. 42/2009 nella parte in cui non prevede l'assegnazione, ai docenti interessati, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della legge n. 143 del 2004, art. 1, comma 1-*bis*, ed inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria.

24. Osserva il TAR che “... giusti i rilievi critici contenuti nel terzo motivo di ricorso, non è del tutto infondato ritenere che un'applicazione letterale della norma conduca ad esiti plausibilmente non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà.

Tali rilievi posso essere vinti solo ove la ratio della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intento di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato'.

25. In senso conforme alla tesi del ricorrente, infine, è possibile citare la sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 (all.to C), l'ordinanza del G.L. di Latina del 14.5.2013 (all.to D) nonché quella del Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone 23.7.2014 (all.to E).

26. In quest'ultima si legge che *“la ricorrente ha chiesto di essere reinserita nella graduatoria ad esaurimento in ragione della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 1 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, che prevede che la permanenza dei docenti delle graduatorie permanenti avvenga su domanda dell'interessato, a pena di cancellazione dalla graduatoria, e che stabilisce che “a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”. ...*

Orbene, ritiene il giudice che il richiamo all'art. 1, comma 1 bis, della L. n.143\2004 sia in vigore nella sua interezza, e quindi anche nella parte in cui dispone che “a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

27. Il giudice ha, poi, osservato che *“la norma non è stata espressamente abrogata dalla normativa intervenuta in materia di graduatorie ad esaurimento (la già citata L. n.296\2006). Inoltre, il fatto che la L. n. 296\2006, bloccando i nuovi inserimenti per il futuro, abbia espressamente fatti salvi alcuni inserimenti – e cioè, per il biennio 2007-2008*

quello dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge determinati corsi abilitanti speciali – non significa in alcun modo che la medesima legge abbia affermato anche l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento di chi ha omissis di presentare la domanda di aggiornamento o conferma. La normativa de qua quindi non preclude affatto la possibilità di un rientro in graduatoria per chi, come l'attrice, ne era stata cancellata?'.
28. Peraltro, la giurisprudenza di merito non ha mancato di evidenziare che

la norma di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296\2006¹ ha posto

¹ 605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.I.S.), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera b), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo

soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007\2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605; tuttavia, nel caso di specie, come in quelli esaminati nella sentenze sopracitate, **non SI TRATTA di un nuovo inserimento ma DI UN REINSERIMENTO.**

29. **La fonte secondaria, quindi, non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.**

30. In altre parole, la previsione del D.M. di un termine di decadenza ("cancellazione definitiva dalla graduatoria") entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce il diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito.

31. E tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della legge n.296\2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un

indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti; mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito.

32. Peraltro, non possiamo esimerci dall'evidenziare che *“il decreto ministeriale n. 42\2009, in forza del quale è stata prevista la cancellazione definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda di permanenza per il biennio 2009\2011, è stata annullata dal TAR Lazio, Sezione terza bis, con la sentenza n. 21793 del 13.5.2010, proprio nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi. La disposizione censurata dal Giudice Amministrativo è stata poi riproposta nei D.M. 44\2011 e 235\2014, per cui anche in relazione a quest'ultimi DD.MM. possono prospettarsi i medesimi profili di illegittimità sottolineati dal G.A. per il D.M. n. 42\209 e può procedersi alla loro disapplicazione”* (ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone 23.7.2014 *cit.*).

33. Peraltro, con ordinanza monocratica n. 3977\2014 il TAR Lazio, Sezione Terza Bis, proprio con riferimento al D.M. n. 235\2014 ha affermato che *“che il ricorso si palesa assistito dal fumus boni iuris con riferimento all'indirizzo giurisprudenziale della Sezione in materia di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento ... (ed ha, quindi, accolto) la richiesta misura cautelare”* (all.to F).

34. Come puntualmente evidenziato dal C.d.S. nella sentenza summenzionata, sulla base della complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, *l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria ma tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma,*

dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.

* * *

PERICULUM IN MORA

35. Per quanto attiene al *periculum in mora* esso risulta *per tabulas*, stante l'impossibilità, in caso di mancato accoglimento, di ottenere incarichi di insegnamento e occasioni di lavoro nella classe di concorso A057 per il triennio 2014-2017 con conseguente aumento del punteggio in vista anche della immissione definitiva in ruolo.

* * *

Tutto ciò premesso, il Prof. **Alessandro Lauretta**, a mezzo del sottoscritto procuratore,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare l'udienza di discussione per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE

Ordinare, anche *inaudita altera parte*, all'Amministrazione convenuta il reinserimento del ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola della Provincia di Treviso, Classe di concorso A057, con decorrenza dall'anno scolastico 2014-2017

NEL MERITO

- a) Accertato *incidenter tantum*:
- i. l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235\2014 nella parte in cui stabilisce che può chiedere la permanenza e\o l'aggiornamento del punteggio soltanto "*il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia*" e non

anche coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria

ii. nonché l'illegittimità di ogni altro atto connesso, conseguente e\o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, del ricorrente che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato dalla graduatoria;

iii. l'illegittimità delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014\2017, così come formate dall'Ambito Territoriale di Treviso senza contemplare la domanda di reinserimento del Prof. **Alessandro Laretta**

b) ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere al reinserimento del ricorrente con decorrenza dal 1.9.2014, con il punteggio aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti in seguito alla cancellazione dalle suddette graduatorie per la classe di concorso A057

c) con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

A) si chiede, senza alcuna inversione dell'onere probatorio gravante sui convenuti, l'ammissione della prova per testi sulle circostanze indicate dai punti dal n. 1 fino al n. 10 della premessa, che qui si intendono integralmente riportati, espunti da giudizi e valutazioni e preceduti dalla

locuzione “vero che”; si indica a teste il Prof. Dr. Giuseppe Morgante.

Si chiede, fin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova formulati da controparte, che venissero richiesti ed ammessi, indicando a testi le medesime persone sopra indicate per la prova diretta, con riserva di indicare ulteriori testi nei termini compatibili con il rito.

B) si allegano, in copia, i seguenti documenti:

- 1) richiesta di reinserimento 5.7.2014 con relativi allegati;
- 2) comunicazione del MIUR del 22.7.2013;
- 3) domanda di reinserimento nella graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014-2017;
- 4) estratto graduatorie ad esaurimento con elenco dei non ammessi.
 - a) TAR Lazio, sez. terza bis, sentenza n. 27460\2010;
 - b) C.d.S. sentenza n. 3658\2014
 - c) Tribunale di Firenze, sez. lav., 17.5.2013;
 - d) Estratto sentenza Tribunale di Latina, sez. lav., 14.5.2013;
 - e) Tribunale di Frosinone, sez. lav., ordinanza 24.7.2014;
 - f) TAR Lazio, sez. terza bis, decreto n. 3977\2014.

Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre.

* * *

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 lett. O) DPR 28.12.2000 n. 445, il valore del presente procedimento è indeterminato e quindi il contributo unico dovuto ammonta ad € 259,00.

* * *

Con osservanza.

Treviso, li 10 ottobre 2014


Avv. Cristiano Dalla Torre

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

* * *

Il Prof. **Alessandro Lauretta**, a mezzo del sottoscritto procuratore,

PREMESSO

- i.* che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A057 valide per il triennio 2014-2017;
- ii.* che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso *ut supra* dev'essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù del reinserimento del ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A057, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente;
- iii.* che i controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014-2017 dell'Ambito Territoriale Provinciale di Treviso, relativamente alla classe di concorso A057, nella quale il ricorrente ha chiesto il reinserimento;
- iv.* che i controinteressati sono anche tutti i docenti che successivamente, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie, formuleranno domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Treviso, relativamente alla classe di concorso A057

RILEVATO

- v.* che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle

graduatorie negli anni successivi, potrebbero scegliere di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Treviso, classe di concorso A057

CONSIDERATO

- vi. che la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- vii. che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative sono, al riguardo, le affermazioni contenute nella decisione del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, 19.2.1990, n. 106, secondo le quali *“non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”*;
- viii. che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il Prof. Alessandro Lauletta;
- ix. che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- x. che il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. *ex multis* ordinanze del TAR Lazio n. 176\2009, 177\2009, 178\2009 e 179\2009)
- xi. che anche i giudici di merito, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero di soggetti*

destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa di soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria" (Tribunale di Genova, sez. lav., R.G. n. 3578\2011 – provvedimento del 1.9.2011 pubblicato sul sito internet del MIUR).

RILEVATO INFINE

xii. che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Ordinario nonché dal Giudice Amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive (cfr. al riguardo il sito del MIUR all'indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12);

TUTTO CIÒ PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

all'Ill.mo signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a)* per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR medesimo;
- b)* quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

* * *

Con osservanza

Treviso, li 10 ottobre 2014

Avv. Cristiano Dalla Torre

IL PROCEDIMENTO R.G. 1475/14
E' ASSEGNATO PER TABELLAZIONE
AL GIUDICE DOTT. ROSATI
TREVISO, 14 OTT. 2014

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALA

1
2
3



4
5
6



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

N. 1475/14 R.G.

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede,

F I S S A

per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza di discussione del 3 dicembre 2014
ad ore 13.30, assegnando al ricorrente termine fino al 3 novembre 2014

per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte; *in autorizzazione alle*
forme di notifica mediante con telematico o per mezzo ai "potenziali" autorizzati evocati in p.d.a.
Autorizza e invita, sin d'ora, le parti a inviare copia informatica (formato word,

versione 2003 o antecedente) dei rispettivi scritti difensivi all'indirizzo di posta

elettronica della cancelleria: lavoro.tribunale.treviso@giustizia.it

Treviso, li 23/10/14

Il Giudice del Lavoro

P. M.

Il cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALA

Depositato in cancelleria il 24 OTT. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALA

Fatto avviso telematico
il 24 OTT. 2014

E' copia conforme all'originale

28 OTT. 2014
Mars

VALENT
Official
Tribur

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto presso l'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni del Tribunale di Treviso, ho notificato copia conforme del sueseso atto al:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, P.zza San Marco n. 63, 30124 Venezia

INA LEMITA
Ufficiale Giudiziario 83
Tribunale di Treviso



USRV - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, P.zza San Marco n. 63, 30124 Venezia

UFFICIO XI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TREVISO, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, P.zza San Marco n. 63, 30124 Venezia

CONTROINTERESSATI, presso il **MIUR - MINISTERO**
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, P.zza San Marco n. 63, 30124 Venezia, CON L'OBBLIGO
DA PARTE DEL MIUR DI NOTIFICA AGLI STESSI MEDIANTE
PUBBLICAZIONE DEL SUDESTESO RICORSO SUL SITO DEL MIUR EX ART. 151
C.P.C.



CONTROINTERESSATI, presso il MIUR - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, P.zza San Marco n. 63, 30124 Venezia, CON L'OBBLIGO
DA PARTE DEL MIUR DI NOTIFICA AGLI STESSI MEDIANTE
PUBBLICAZIONE DEL SUESTESO RICORSO SUL SITO DEL MIUR EX ART. 151
C.P.C.



